

**Contratto SANGS3
Servizi per la gestione del ciclo
di vita dei Sistemi Informativi
della Spesa Farmaceutica
e Risk Management
della Regione Lazio**

CIG: 8558656A5A

TRA

LAZIOcrea S.p.A. con sede in Via del Serafico, n. 107 C.F. 13662331001 in persona del Direttore della Direzione Sistemi Informativi ing. Maurizio Stumbo, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 07/11/1973, giusti poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13/11/2020 (nel seguito per brevità anche ***“Società Appaltante”***)

E

RTI raggruppamento formato da Accenture Technology Solutions S.r.l. in qualità di mandataria – e da Accenture S.p.A. - Inmatica S.p.A. in qualità di mandanti - nella persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Dott. Raffaele D'Orsi, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2021 (nel seguito per brevità ***“Appaltatore”***)

PREMESSO CHE

- a) LAZIOcrea S.p.A., con Determina n. 1270 del 16/12/2020 ha indetto una procedura di gara europea a lotto unico per l'acquisizione di servizi di supporto organizzativo, progettazione, sviluppo applicativo, manutenzione , gestione applicativi e delle base dati dei Sistemi Informativi della Spesa Farmaceutica, Risk Management e Infrastruttura di Supporto della Regione Lazio (CIG: 8558656A5A) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta pari ad euro di 5.168.000,00 esclusa IVA;
- b) il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S/249 del 22/12/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 21/12/2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 155 del 29/12/2020, nonché per estratto

- sui seguenti quotidiani a carattere nazionale e a diffusione locale;
- c) LAZIOcrea S.p.A., conclusa la suddetta procedura di gara e su indicazione della Commissione aggiudicatrice appositamente nominata e costituita, con Determinazione n. 990 del 27/09/2021, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente, al raggruppamento formato da Accenture Technology Solutions S.r.l. (in qualità di mandataria) e da Accenture S.p.A. -Inmatica S.p.A. (in qualità di mandanti) in oggetto per un importo pari ad € 3.462.252,50,00 I.V.A. esclusa;
- d) l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che quanto risulta dalle premesse, dalle seguenti clausole contrattuali e dagli atti di gara relativi alla sopracitata procedura definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle attività da prestare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnico-economica delle stesse;
- e) l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva del Disciplinare di gara, per un importo pari ad Euro 541.496,24 ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f) l'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In particolare, il Capitolato tecnico e d'Oneri relativo alla predetta procedura di gara (nel seguito, congiuntamente, "Capitolato"), l'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara ed i relativi allegati, (nel seguito, congiuntamente, "Offerta"), oltre alla dichiarazione dell'Appaltatore posta in calce al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché a quest'ultimo non materialmente allegati.

ARTICOLO 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l'Appaltatore sono regolati, in via graduata:

- a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara;
- c) dall'offerta tecnico-economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara in quanto compatibile;
- d) dalle disposizioni normative applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti ed i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della presente procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da

quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Società Appaltante.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 3

Oggetto e durata

Il presente appalto ha ad oggetto i seguenti servizi di supporto organizzativo, progettazione, sviluppo applicativo, manutenzione, gestione applicativi e delle base dati dei Sistemi Informativi della Spesa Farmaceutica, Risk Management e Infrastruttura di Supporto alla Regione Lazio.

L'Appaltatore deve irrevocabilmente eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato, a cui espressamente si rinvia, nonché - ove compatibile e migliorativa per la Società Appaltante - nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere, con oneri a suo esclusivo carico, alla prestazione dei seguenti servizi:

- Sviluppo di Software e Manutenzione Evolutiva
 - ID SVG Progettazione e Sviluppo – Gestionale
 - ID SVC Progettazione e Sviluppo – Data Warehouse
- Personalizzazione di soluzioni commerciali o di software open source o di software in riuso
 - ID P Personalizzazione
- Gestione del Portafoglio - Gestione Applicativi e basi dati

- o ID GA Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati
- Supporto Tecnico Specialistico
 - o ID SS Supporto Tecnico Specialistico
- Servizi di Supporto Organizzativo
 - o ID SU Supporto.

Tutte le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e nella piena osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel Capitolato e nel presente Contratto. L'Appaltatore DEVE garantire, per tutta la durata del presente appalto, la corretta esecuzione anche dei processi trasversali conformemente agli standard di LAZIOcrea ed alle *best practices* di riferimento sul governo dei contratti della Pubblica Amministrazione e sulla gestione di sistemi simili a quello oggetto del presente appalto.

L'efficacia del Contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto (kick off), ferma la facoltà, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all'avvio delle prestazioni nelle more del perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari, e termina dopo 54 (cinquantaquattro) mesi, comprensivi dei di 2 (due) mesi di presa in carico e 12 (dodici) mesi di garanzia di cui oltre.

La data di avvio dell'esecuzione del contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società Appaltante, fermo restando che l'avvio dell'esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

In ogni caso, il Direttore dell'Esecuzione sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e

redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore, di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 recante *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

In considerazione di quanto sopra, la durata del presente appalto non potrà essere tacitamente prorogata o rinnovata.

Come previsto nel Disciplinare di gara, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre (3) anni dalla stipula del contratto, la ripetizione di servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata pari a 20 (venti) mesi e un corrispettivo massimo pari ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa.

La durata del presente contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 4

Modalità e tempi di esecuzione

I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando, ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante, gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività

contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve comunque fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore deve osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, in particolare quelle relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e/o la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza/

accesso, ivi incluse quelle relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando che sarà cura e onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure/prescrizioni.

Le attività devono essere eseguite dall'Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i suddetti uffici continueranno a essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati. In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto e/o da terzi da questi autorizzati.

La Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere, senza oneri aggiuntivi per la Società stessa e/o per la Regione Lazio rispetto al corrispettivo di cui oltre, la sostituzione di unità di personale deputate all'esecuzione del presente appalto, che fossero ritenute dalla medesima Società non idonee alla perfetta esecuzione dell'appalto.

In tal caso, l'Appaltatore deve provvedere alle sostituzioni richieste, entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta, con soggetti dotati di esperienza e capacità professionale pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.

Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale, nonché di autorizzazione preventiva della Società Appaltante, si applica anche nel caso di sostituzioni autonomamente proposte dall'Appaltatore, fermo restando che deve trattarsi di sostituzioni motivate da ragioni eccezionali, debitamente documentate e comprovate, che saranno comunque sottoposte alla preventiva autorizzazione scritta della Società

Appaltante.

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D. Lgs. n. 81/2008, nell'esecuzione dell'appalto presso le sedi della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o delle sedi interessate dal progetto, il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.

L'Appaltatore deve eseguire pienamente e correttamente le attività oggetto del presente appalto nel rispetto delle tempistiche massime previste in prima istanza nel capitolato o nell'offerta qualora sia stata presentata una riduzione dei tempi in fase di offerta, si precisa che i giorni sono da intendersi naturali e consecutivi.

ARTICOLO 5

Garanzie e Assicurazioni

L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra stabilito, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di possedere una polizza assicurativa,

per eventuali danni e infortuni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Tale polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 6

Titolarità e Fruibilità dei prodotti e della documentazione

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti i sistemi appositamente realizzati/forniti in virtù del presente appalto, ivi compresa la relativa documentazione tecnica e utente, diventeranno di proprietà di LAZIOcrea S.p.A. e della Regione Lazio, previo collaudo finale con esito positivo. In particolare, i prodotti software appositamente realizzati e sviluppati dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, viceversa, devono essere forniti alla Società Appaltante unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione. L'Appaltatore è tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza,

manuali, schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio, la cui proprietà rimarrà comunque in capo alle stesse. Il predetto materiale, salvo espresso patto contrario, dovrà essere restituito alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o ragione, della efficacia del presente appalto.

Tutti i software che costituiscono e generano i moduli funzionali di tutti i sistemi appositamente realizzati/forniti in virtù del presente appalto DEVONO essere consegnati alla Società Appaltante, unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione tecnica di supporto, secondo le indicazioni che saranno impartite da Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società stessa.

Al di fuori del perimetro dei servizi remunerati a corpo, l'eventuale utilizzo di librerie o componenti necessarie per lo sviluppo richiesto DEVE essere preventivamente concordato tra le parti per evitare l'addebito di costi aggiuntivi alla stazione appaltante.

Tutti gli oneri provenienti da un mancato concordato preventivo saranno a carico dell'appaltatore.

Eventuali ulteriori moduli applicativi realizzati con prodotti software di mercato DEVONO essere forniti in licenza d'uso, anche non esclusiva, illimitata (ad esempio, per traffico, utenze, volumi trattati, ecc.) e di durata perpetua.

Rispetto ad eventuali software trasferiti in proprietà congiunta alla Società Appaltante e alla Regione Lazio, resta inteso che quest'ultime, a decorrere della verifica di conformità con esito positivo di cui al paragrafo 6.7.3 del Capitolato, potranno liberamente esercitare congiuntamente o disgiuntamente tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti di

riprodurre, mantenere e modificare (anche avvalendosi di soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e a qualsiasi titolo, senza necessità di alcuna autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di qualsivoglia royalty, fatto salvo l'impegno della Società Appaltante ad includere nel software l'esplicita indicazione dell'Appaltatore (c.d. "Attribution"), secondo quanto concordato con quest'ultimo.

Ove richiesto, l'Appaltatore DEVE prestare adeguata collaborazione alla Società Appaltante ed alla Regione Lazio affinché i predetti prodotti software vengano inseriti nel Catalogo delle applicazioni riusabili gestito dalla AgID.

L'Appaltatore si impegna pertanto affinché tutte le attività e la documentazione inerenti il presente appalto vengano realizzate in accordo ai principi di qualità e "riusabilità" del software, come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 ed. 2001 e dal Rapporto del Gruppo di lavoro CNIPA sulla "Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella Pubblica Amministrazione" del giugno 2004, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati.

L'Appaltatore è comunque tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali, schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio, la cui proprietà rimarrà comunque in capo alle stesse.

Il predetto materiale, salvo espresso patto contrario, DEVE essere restituito alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o ragione, della efficacia del presente appalto.

ARTICOLO 7

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo e onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a

fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara (I.V.A. esclusa) e sarà corrisposto con modalità a corpo e con modalità a misura.

L'Appaltatore deve rimborsare alla Società Appaltante le spese del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n. 20) pari ad Euro 12.220,22; (I.V.A. esclusa) entro dieci giorni naturali dalla stipula del presente contratto.

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato, della documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto e - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente appalto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La quota di corrispettivo riguardante le attività “a corpo”, come indicata nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 di eventuali penali in compensazione, verrà riconosciuta con le seguenti modalità:

- *la quota a corpo* indicata nel Modello di offerta economica in relazione a ciascuno dei seguenti *servizi ID SVG Progettazione e Sviluppo – Gestionale, SVC Progettazione e Sviluppo – Data Warehouse, Personalizzazione, SS Supporto Tecnico Specialistico* sarà erogata al corretto completamento delle attività come indicato nel Piano di lavoro generale di cui al par. 6.2 del capitolato, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto nonché previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto;
- *la quota di corrispettivo riguardante il servizio GA Gestione del Portafoglio – Applicativa e Base Dati:* in tranches trimestrali posticipate, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto
- *la quota di corrispettivo riguardante le attività “a consumo”,* come indicata nell’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara in relazione a ciascuno dei seguenti servizi:
 - SVG Progettazione e Sviluppo – Gestionale;
 - SVC Progettazione e Sviluppo – Data Warehouse;

- o P Personalizzazione;
- o SS Supporto Tecnico Specialistico;
- o SU Supporto Organizzativo;

verrà riconosciuta, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche trimestrali posticipate di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attività evolutive approvati dalla Società Appaltante, a decorrere dalla data di subentro, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto oppure previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto.

Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore (in caso di R.O.E., di tutti gli operatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.

Si precisa che dal 1° luglio 2017 la società LAZIOcrea è rientrata nel novero dei soggetti assoggettati al regime di via cd. "split payment".

Pertanto, tutte le fatture dovranno riportare la seguente indicazione: *"scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/72"*.

L'importo dell'I.V.A. non sarà corrisposto in quanto, come da normativa vigente, la stessa sarà versata all'Erario direttamente da LAZIOcrea.

Il codice della fatturazione elettronica è CODICE IPA UFRKOB.

Le suddette fatture dovranno comunque:

- contenere la denominazione del presente appalto;

- indicare puntualmente il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
- specificare puntualmente le attività effettivamente svolte e relativo PAI ove presente;
- eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.

I singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell'atto costitutivo del Raggruppamento.

Nel suddetto caso, l'operatore mandatario del R.O.E. stesso sarà obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da ciascun operatore raggruppato.

Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell'operatore mandatario.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'operatore mandatario e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l'Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante

si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme ovvero causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono e non saranno imputabili né addebitabili alla Società stessa. I corrispettivi di cui al presente articolo si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini stabiliti nel presente capitolato; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8

Penali

Le attività oggetto dell'appalto DEVONO essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara. Lo scopo delle penali è quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualità, e/o generando disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all'utilizzatore) dalla Società Appaltante al corrispettivo da erogarsi che è stabilito per prestazioni effettuate a regola d'arte.

Le penali da adottare sono individuate contrattualmente e normalmente sono organizzate in modo progressivo in relazione alla gravità o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti.

La Società Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali, fermo restando quanto indicato nell'Appendice 2 - Indicatori di qualità:

1. **Per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'Appaltatore**, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Società Appaltante delle soluzioni/migliorie/strumenti richiesti, nei tempi indicati nel Capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto;
2. **Personale inadeguato**: per ogni risorsa inadeguata, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "IQ 1.1 - Personale inadeguato", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato

Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del relativo valore complessivo del Contratto;

3. **Turn over delle figure professionali indicate in offerta:** per ogni risorsa indicata in fase di offerta tecnica, cambiata nel corso di erogazione del servizio unilateralmente dall'Appaltatore, nel periodo di riferimento previsto dall'indicatore "IQ 1.4 - Turn over delle figure professionali indicate in offerta" la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto;
4. **IQ 1.5 - Turn over delle figure professionali impiegate nel progetto:** per ogni risorsa sostituita dall'Appaltatore unilateralmente, oltre il valore soglia previsto dall'indicatore "IQ 1.5 - Turn over delle figure professionali impiegate nel progetto", la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto;
5. **Rispetto di una scadenza contrattuale:** per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "IQ 1.2 - Rispetto di una scadenza contrattuale", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto;
6. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ciascun rilievo, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "IQ 1.3 - Rilievi sulla fornitura", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto;
7. **Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo:** per ogni giorno

lavorativo di ritardo dell'Appaltatore, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per l'indicatore "IQ 2.1 - Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto;

8. **Test negativi in collaudo:** il non rispetto del "Valore di soglia", non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l'indicatore "IQ 2.2 - Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto;
9. **Sospensione collaudo:** per ogni giorno lavorativo di sospensione del collaudo, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato dall'indicatore "IQ 2.3 - Giorni di sospensione del collaudo" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto;
10. **Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio:** per ciascun errore, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici "Valori di soglia (bloccanti - non bloccanti)" fissati dall'indicatore "IQ 2.4 - Difettosità in avvio in esercizio", sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato

Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo;

11. **Ripristino dell'operatività in esercizio:** per ogni 4 ore solari di ritardo dell'Appaltatore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall'indicatore di qualità "IQ 4.1 - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dall'Appaltatore durante la fornitura);
12. **Ripristino dell'operatività in esercizio:** per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore) di ritardo dell'Appaltatore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall'indicatore di qualità "IQ 4.1 - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
13. **Interventi di manutenzione correttiva recidivi:** per ogni intervento di manutenzione correttiva c.d. recidivo dell'Appaltatore, non imputabile

alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ 4.2 - Interventi di manutenzione correttiva recidivi", presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);

14. **Mancato rispetto di una scadenza in gestione:** per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo dell'Appaltatore, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ 3.1 - Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa e/o di Gestione contenuti siti web, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto;
15. **Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza:** per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ 3.3 - Tempo di risoluzione Ticket Help Desk Applicativo" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio di gestione (gestione applicativa);
16. **Mancata tempestività nella presa in carico di una segnalazione:** per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso

fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ 3.4 - Tempo di Presa in Carico Ticket Help Desk Applicativo" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio di gestione (gestione applicativa);

17. **Indisponibilità del servizio di gestione:** per ogni segnalazione, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore soglia" previsto per l'indicatore di qualità "IQ 3.2 - Disponibilità del servizio di Gestione applicativa o Gestione Contenuti siti Web" presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto;
18. **Mancato rispetto di una scadenza del servizio di supporto o tecnico specialistico:** per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo dell'Appaltatore nella consegna di un prodotto o di un'attività, non imputabile alla Società Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore di qualità "IQ 5.1 - Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un'attività del servizio Tecnico-Specialistici e/o di Supporto (Change Management, Demand Management, BPR, Supporto al ridisegno dei processi) presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 1% (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto;
19. **Mancata Efficacia dell'attività di Supporto:** nel caso di non raggiungimento delle metriche di scopo prefissate per l'attività di

supporto e misurate dall'indicatore IQ 5.2 – Efficacia di un'attività del Servizio di Supporto (Change Management, Demand Management, BPR, Supporto al ridisegno dei processi) presente nell'Appendice "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Società Appaltante applicherà la penale "Mancata Efficacia dell'attività di Supporto" pari all'1% dell'importo contrattualmente previsto, salvo l'applicazione del maggior danno;

20. Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, la Società Appaltante applicherà una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- a. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- b. immissione nella rete interna della Società Appaltante di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base e applicativi presenti nelle predette stazioni;

21. Per ogni giorno di ritardo o frazione non imputabile alla Società Appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle verifiche di conformità; iii) la Società Appaltante POTRÀ applicare all'Appaltatore una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui rispetto a quanto previsto nella documentazione di Gara.

In tal caso la Società Appaltante applicherà all'Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al rispetto a quanto previsto nella documentazione di Gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Società Appaltante.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Società Appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione alla Stazione Appaltante.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Società Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Società Appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante si avvarrà della cauzione di cui alla Garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali descritte.

La Società Appaltante applicherà all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del

valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore (in caso di R.O.E., all'operatore mandatario) mediante lettera raccomandata a/r ovvero comunicazione di posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, l'Appaltatore (in caso di R.O.E., l'operatore mandatario) DEVE comunicare, con le medesime modalità (raccomandata a/r ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore (in caso di R.O.E., l'operatore mandatario) DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 9

Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in

ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e, per esso ciascuna singola risorsa utilizzata per gli adempimenti contrattuali, ha l'obbligo di garantire l'osservanza e la corretta attuazione della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 (c.d. Codice della privacy) e al Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza ivi contemplati.

In particolare, deve uniformarsi alle suindicate disposizioni normative, agli standard in materia di protezione e sicurezza dei dati e delle informazioni nonché alle specifiche procedure di sicurezza, regolamenti e policy adottate dalla Società Appaltante in materia di data protection (privacy) e cyber security. Tali procedure /regolamenti/policy formeranno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale e l'Appaltatore si obbliga a prenderne visione prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori ed eventuali fornitori.

Fermo restando quanto sopra, considerato che le attività oggetto del presente appalto comportano un trattamento di dati personali rientranti nella sfera di Titolarità della Regione Lazio e che la Stazione Appaltante (LAZIOcrea) tratta in qualità di Responsabile esterna del trattamento ai sensi di legge, l'Appaltatore, al momento della stipula del contratto di appalto, sarà designato sub Responsabile esterno del Trattamento dei

predetti dati con apposito contratto di nomina in osservanza di quanto prescritto dall'art. 28 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale in materia di protezione dei dati

Personalisti c.d. GDPR). Il predetto contratto di nomina - che l'Appaltatore s'impegna a sottoscrivere - andrà a disciplinare i trattamenti effettuati dall'Appaltatore stesso nell'ambito delle attività affidate dalla Società Appaltante e sarà allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto, al termine della durata del presente appalto, ovvero previa formale richiesta scritta da parte della Società Appaltante, a cessare il trattamento dei suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

ARTICOLO 10

Obblighi nei confronti del personale impiegato

L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

ARTICOLO 11

Verifiche di conformità e controlli

I servizi oggetto del presente appalto saranno soggetti a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato e/o nel Contratto e/o nella documentazione prodotta dall'Appaltatore stesso nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, ove migliorativa per la Società Appaltante, nell'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nell'art. 102 D. Lgs, n. 50/2016.

Eventuali anomalie, malfunzionamenti o disallineamenti dovranno essere tempestivamente risolte dall'Appaltatore per permettere la prosecuzione delle attività, entro comunque i tempi definiti dai livelli di servizio offerto. Eventuali ritardi nella risoluzione delle anomalie riscontrate comporteranno l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

Nel caso si verifichino situazioni "anomale" che, a giudizio della Società Appaltante, sia per numerosità sia per gravità, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati per la risoluzione delle anomalie, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività la Società Appaltante procederà alla sospensione dell'obiettivo e lo slittamento del termine della fase sarà a totale carico dell'Appaltatore comportando le azioni contrattuali

previste. I nuovi termini di consegna dei prodotti verranno indicati dalla Società Appaltante ed entro tali termini l'Appaltatore DOVRÀ procedere alla consegna della versione corretta dei prodotti stessi.

In caso di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento dell'Appaltatore e gli acconti eventualmente versati all'Appaltatore DOVRANNO essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni alla Società Appaltante e la valutazione della risoluzione del Contratto.

All'atto dell'accettazione dei prodotti dell'obiettivo, in caso in cui sia possibile procedere all'accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dalla Società Appaltante il verbale di accettazione. Tale documento sarà utilizzato in fase di Verifica di Conformità.

Per i servizi realizzativi, assume particolare rilevanza l'accettazione del prodotto software realizzato. Le attività di accettazione vengono pianificate nella fase di Collaudo o verifica di conformità.

Tale fase è di responsabilità della Società Appaltante: l'esecuzione dei test di collaudo avverrà in contraddittorio con l'Appaltatore che è tenuto a dare supporto alla Società Appaltante, senza alcun onere aggiuntivo.

In particolare, le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. In fase di verifica verranno comunque

eseguite tutte le verifiche definite nel Piano dei Test approvato dalla Società Appaltante, ferma restando l'insindacabile facoltà di effettuarne ulteriori, e verrà accertato che tutta la documentazione richiesta sia stata regolarmente redatta e consegnata.

L'Appaltatore deve comunque comunicare per iscritto il "pronti alla verifica", nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato e/o nel contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell'offerta presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara.

Le verifiche di conformità sono avviate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del "pronti alla verifica", salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel corso delle attività di verifica/collaudo, inoltre, l'Appaltatore deve costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l'assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione.

Le attività di verifica di un intervento devono concludersi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del "pronti alla verifica di conformità", salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno ed il luogo della verifica;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.
- i casi di test eseguiti e il relativo esito. Tali dati determineranno il valore dell'indicatore di qualità IQ 2.2 - "Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo".

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'elenco delle anomalie riscontrate durante la fase di verifica/collaudo. In tal caso, l'Appaltatore deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo "pronti alla verifica", fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.

Inoltre, qualora il valore dell'indicatore IQ 2.2 - "Tasso di Casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo" sia inferiore al 15%, la Società Appaltante darà un termine di 5 giorni lavorativi per riconsegnare il software corretto e verranno riprese le attività di collaudo senza alcuna ripianificazione; non si ha una formale sospensione del collaudo. Diversamente, qualora il valore rilevato dell'indicatore sia superiore al 15%, verrà sospeso il collaudo.

La Società Appaltante e l'Appaltatore concorderanno il tempo di sospensione e a tale periodo sarà applicato l'apposito indicatore di qualità. Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare

unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa. Come sopra indicato, nel caso di 2 sospensioni sulla medesima attività/fase/prodotto, la Società Appaltante si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12

Risoluzione e Recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Contratto e nell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del Capitolato, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore;
- mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;

- mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto.

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- venga accertata la sussistenza di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero

mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile e dall'art. 109 del D Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto. In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti. L'Appaltatore garantisce e manleva, in ogni tempo, la Società Appaltante,

da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Ciascuna parte deve dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 13

Diritti e Pretese di terzi

La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell'ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L'Appaltatore, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti all'Amministrazione aggiudicatrice, dovrà rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.

L'Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

ARTICOLO 14

Subappalto

L'Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 e comunque nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto, solo previa autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante, le seguenti attività: progettazione e sviluppo, supporto tecnico specialistico, gestione applicativi e basi dati, supporto organizzativo.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a LAZIOcrea S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui è stata affidata la suddetta attività.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Società Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la Società Appaltante stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture, attività, lavori e/o delle prestazioni. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato da LAZIOcrea S.p.A.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso LAZIOcrea S.p.A. medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al suddetto dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, LAZIOcrea S.p.A. non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, LAZIOcrea S.p.A. procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'articolo 10 della Legge 575/65 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane unico responsabile, nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne LAZIOcrea S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, secondo quanto disposto al comma 2, art. 105, D. Lgs. n. 50/2016, non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli

obblighi di cui ai precedenti commi, LAZIOcrea S.p.A. potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105, D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15

Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 16

Comunicazioni

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente appalto, dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società Appaltante.

Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti

lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio raccomandata a/r, PEC, fax, telegramma etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione. Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, comunque inerenti all'esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

ARTICOLO 17

Spese contrattuali e oneri fiscali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti e i documenti allegati al Contratto.

ARTICOLO 18

Clausole di salvaguardia

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o

dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del presente Contratto e/o del Capitolato, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.

RTICOLO 19

Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante e/o la Regione Lazio, relativamente all'interpretazione del Contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 20

Varianti

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell'Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società Appaltante.

La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Società Appaltante all'applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento del danno.

La Società Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, durante lo svolgimento dell'Appalto, l'esecuzione di varianti in corso d'opera nei limiti e le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/16 e, ove applicabile, dell'art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l'Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla

base delle maggiori o minori attività previste nella variante.

La Società Appaltante sin d'ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto.

In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'intero importo del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel Contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo.

In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria.

Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all'Appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell'appalto e a quali condizioni.

Se l'Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione della Società Appaltante, s'intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell'atto trasmesso. Nel caso in cui l'Appaltatore fornisca riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante. Nel caso di varianti richieste dalla Società

Appaltante, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n. 48/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel Contratto.

Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'Offerta e applicando agli stessi il ribasso d'asta offerto in termini percentuali.

Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell'Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21

Clausole finali

Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole.

Con le seguenti sottoscrizioni, pertanto, le Parti dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole contrattuali, singolarmente e nel loro insieme, fermo restando che ogni modifica al presente atto deve aver luogo e può essere provata esclusivamente mediante atto scritto.

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuta a

pronunce giurisdizionali di annullamento dell'aggiudicazione, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura di gara, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento del presente Contratto, o di parte di esso, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società medesima ai diritti ad essa spettanti.

Il presente Contratto viene firmato digitalmente dalle Parti, che ne approvano così integralmente il contenuto, ivi incluse le clausole vessatorie.

Roma, 20/01/2022

Accenture Technology Solutions S.r.l.

Dott. Raffaele D'Orsi

LAZIOcrea S.p.A.

Ing. Maurizio Stumbo